

CONDIZIONI GENERALI DI LEASING («CGL») (versione 07/25)



LAMBORGHINI
FINANCIAL SERVICES

Le seguenti Condizioni generali di leasing si applicano al rapporto giuridico tra Porsche Financial Services Svizzera SA (di seguito «società di leasing») e l'assuntore del leasing (di seguito congiuntamente le «parti») e costituiscono parte integrante del contratto di leasing (di seguito «contratto di leasing» o «contratto»).

1. Stipula del contratto

1.1 Il contratto di leasing viene stipulato per iscritto. La sottoscrizione con firma in fac-simile o elettronica da parte della società di leasing è sufficiente per soddisfare il requisito della forma scritta. La nullità di singole disposizioni contrattuali non pregiudica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.

1.2 Se il contratto di leasing non è soggetto alla Legge sul credito al consumo («non LCC» o «leasing commerciale») e il concessionario fornitore offre all'assuntore del leasing la sottoscrizione del contratto di leasing tramite dispositivo mobile, l'assuntore del leasing può firmare digitalmente la richiesta di leasing anche su tale dispositivo.

1.3 Se il contratto di leasing è soggetto alla Legge sul credito al consumo (di seguito «LCC»), per l'assuntore del leasing è previsto un diritto di recesso che potrà essere esercitato mediante dichiarazione scritta entro un termine di 14 giorni. Il termine decorre dal momento in cui si riceve la copia del contratto e si considera rispettato se la dichiarazione di recesso viene consegnata entro il 14° giorno incluso alla società di leasing o alla posta (data del timbro postale). A questo proposito si veda anche l'articolo 16 LCC.

1.4 Il contenuto del contratto di leasing si basa esclusivamente sul presente contratto incl. eventuali informazioni contrattuali definite dalla società di leasing. Le parti confermano che non sussistono altri accordi aggiuntivi o altre pattuizioni verbali.

2. Oggetto del leasing

2.1 L'oggetto del leasing (di seguito «veicolo») è il veicolo specificato nel contratto di leasing nella sua dotazione di serie, più l'equipaggiamento speciale concordato dall'assuntore del leasing e dal concessionario fornitore («configurazione»). Nel caso di veicoli nuovi, fino alla consegna il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al veicolo a livello di costruzione o forma, variazioni nella tonalità cromatica e modifiche alla fornitura, a condizione che, tenuto conto degli interessi della società di leasing, dette modifiche o variazioni siano ragionevoli per l'assuntore del leasing. Eventuali modifiche o variazioni di questo tipo saranno dettagliate dalla società di leasing nel contratto.

2.2 L'assuntore del leasing ha scelto il veicolo o, in caso di veicoli nuovi, ne ha eseguito la configurazione e lo ha ordinato presso il concessionario fornitore di sua scelta («ordinazione»). La società di leasing acquista dal concessionario fornitore il veicolo scelto dall'assuntore del leasing nella configurazione desiderata e lo mette a disposizione dell'assuntore del leasing per la durata concordata del contratto di leasing dietro pagamento del canone pattuito per uso privato o commerciale, a seconda dell'accordo.

2.3 La risoluzione di un precedente contratto di leasing («risoluzione del contratto») avviene tacitamente con la stipula del presente contratto di leasing, senza che sia necessaria una dichiarazione esplicita al riguardo. Salvo diverso accordo tra le parti, con la risoluzione del contratto decadono automaticamente, senza necessità di ulteriori spiegazioni, tutti i diritti reciproci derivanti dal precedente contratto di leasing.

3. Periodo di leasing

Il contratto di leasing viene stipulato per una durata fissa («periodo di leasing»). Il periodo di leasing decorre dal momento della consegna del veicolo all'assuntore del leasing e termina alla data di scadenza del periodo concordato nel contratto di leasing.

4. Canone di leasing, tasse, pagamento straordinario, cauzione e altri costi

4.1 Il canone di leasing si compone delle rate di leasing concordate e rappresenta il corrispettivo per la concessione in uso del veicolo. Il numero di rate di leasing corrisponde al periodo di leasing in mesi. La rata di leasing si basa inoltre sul chilometraggio annuale convenuto. Al termine del contratto, i chilometri aggiuntivi vengono addebitati all'assuntore del leasing sulla base della tariffa concordata nel contratto a titolo di indennizzo per uso eccedente («supplemento per chilometri aggiuntivi»). L'importo dovuto può essere riscosso anche dal concessionario fornitore. I chilometri in difetto non vengono rimborsati.

4.2 Nel caso in cui, successivamente alla stipula di un contratto non soggetto alla LCC, il prezzo indicativo raccomandato dal concessionario fornitore cambiasse, la società di leasing avrebbe il diritto di richiedere un corrispondente adeguamento delle rate di leasing, del pagamento straordinario e delle quote di fatturazione per i chilometri in eccesso e in difetto nella misura in cui tra l'ordine dell'assuntore del leasing e la data di consegna concordata intercorra un periodo di più di quattro mesi determinante una variazione del costo di acquisto per la società di leasing. Se, in un'eventualità di questo tipo, l'aumento totale delle rate di leasing, del pagamento straordinario e dell'indennizzo per chilometri in eccesso e in difetto supera nel complesso il 5%, l'assuntore del leasing ha la facoltà di recedere dal contratto di leasing mediante comunicazione scritta alla società di leasing entro tre settimane dalla ricezione della comunicazione relativa all'aumento. Nei casi summenzionati, l'aumento e la riduzione delle rate di leasing, del pagamento straordinario e delle quote di fatturazione per i chilometri in eccesso e in difetto saranno determinati secondo ragionevole discrezione.

4.3 Eventuali ulteriori servizi o prestazioni della società di leasing concordati verranno addebitati all'assuntore del leasing.

4.4 L'assuntore del leasing si accolla tutte le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione del veicolo, in particolare imposte, contributi assicurativi, pedaggi autostradali (ad es. vignetta) e altri oneri, carburante, costi di manutenzione e riparazione ecc. ed è responsabile del loro adempimento. Qualora la società di leasing venisse chiamata a rispondere di tali spese o le sostenesse in luogo dell'assuntore del leasing, questi è tenuto a rimborsare il corrispondente importo alla società di leasing alla prima richiesta di quest'ultima. In particolare, la società di leasing è autorizzata a trasferire l'imposta sul valore aggiunto all'assuntore del leasing in base all'aliquota applicabile.

4.5 Eventuali pagamenti straordinari e/o cauzioni concordati dovranno essere versati alla società di leasing al più tardi al momento della presa in consegna del veicolo. L'importo dovuto può essere riscosso anche dal concessionario fornitore.

4.6 Un pagamento straordinario concordato non è una cauzione, bensì una parte del canone di leasing pattuito, e non comporta alcun rimborso della rata di leasing mensile concordata, ma è dovuto in aggiunta a quest'ultima.

4.7 Una cauzione non può essere utilizzata dall'assuntore del leasing per il pagamento di rate del leasing. La società di leasing ha la facoltà, ma non l'obbligo, di impiegare la cauzione per compensare crediti vantati nei confronti dell'assuntore del leasing in forza del presente contratto. Qualora l'assuntore del leasing sia in ritardo con un pagamento, la cauzione non costituirà per la società di leasing un impedimento alla risoluzione del contratto di leasing ai sensi dei punti 15.2 e 15.3, nemmeno a compensazione non avvenuta. L'assuntore del leasing può chiedere la restituzione della cauzione alla cessazione del contratto, non prima tuttavia che il contratto di leasing sia stato eseguito integralmente e che siano stati assolti tutti gli obblighi di pagamento nei confronti della società di leasing.



4.8 In particolare, la società di leasing addebita per ogni evento i costi causati dall'assuntore del leasing di seguito indicati:

- a) Estratto conto: CHF 20 IVA esclusa
- b) Calcolo provvisorio di una risoluzione anticipata del contratto: CHF 125 IVA esclusa
- c) Risoluzione del contratto danno totale / furto: CHF 200 IVA esclusa
- d) Primo sollecito: CHF 25 IVA esclusa
- e) Secondo sollecito e ulteriori solleciti: CHF 60 IVA esclusa
- f) Disdetta del contratto per mancato pagamento delle rate: CHF 500 IVA esclusa
- g) Presentazione dinanzi alle autorità: CHF 300 IVA esclusa
- h) Ritiro esecuzione: CHF 150 IVA esclusa
- i) Denuncia penale / appropriazione indebita: CHF 800 IVA esclusa
- j) Recupero del veicolo (minimo): CHF 1500 IVA esclusa
- k) Conteggio finale in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della società di leasing: CHF 900 IVA esclusa
- l) Duplicato della licenza di circolazione: CHF 150 IVA esclusa

5. Modalità di pagamento e ritardo nel pagamento

5.1 La rata di leasing deve essere corrisposta alla società di leasing mensilmente in anticipo. Per il versamento del pagamento straordinario si applica quanto disposto al punto 4.5.

5.2 Non includendo alcun importo per la conservazione, la manutenzione e l'eliminazione dei difetti, le rate di leasing sono dovute anche quando il veicolo non può essere utilizzato.

5.3 Il rimborso di eventuali importi anticipati dalla società di leasing potrà essere richiesto dopo la maturazione, l'esborso e la fatturazione. Tutti gli altri crediti della società di leasing sono esigibili al momento dell'emissione della fattura, salvo diversa disposizione del presente contratto o della legge applicabile per quanto concerne la scadenza dello specifico obbligo di pagamento in capo all'assuntore del leasing.

5.4 L'assuntore del leasing è tenuto a rispettare le istruzioni di pagamento comunicate dalla società di leasing ovvero a utilizzare gli appositi bollettini di versamento. Non è consentito il pagamento anticipato di oltre quattro rate di leasing prima della scadenza.

5.5 L'assuntore del leasing è costituito in mora senza sollecito in caso di mancato pagamento delle rate entro il termine stabilito. Se il contratto di leasing è soggetto alla LCC, l'assuntore è tenuto a corrispondere alla società di leasing un interesse di mora pari all'interesse annuo effettivo concordato. Se il contratto di leasing non è soggetto alla LCC, l'interesse di mora ammonta al 5% annuo.

5.6 All'assuntore del leasing saranno addebitate le commissioni bancarie / postali applicabili per il pagamento effettuato allo sportello.

6. Termini e ritardi di consegna

6.1 Salvo accordi scritti divergenti, eventuali date di consegna comunicate all'assuntore del leasing dal concessionario fornitore o dalla società di leasing non sono vincolanti. Eventuali ritardi nella consegna non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il presente contratto o a recedere dal medesimo. Se il veicolo non viene consegnato, il contratto di leasing decade e l'assuntore del leasing non può far valere pretese di alcun genere nei confronti della società di leasing.

6.2 In caso di impossibilità della consegna, il contratto di leasing decade, a meno che l'impossibilità della consegna non sia imputabile all'assuntore del leasing.

6.3 La società di leasing non risponde di eventuali ritardi nella consegna o della mancata consegna, a meno che non ne sia responsabile. La società di leasing

si impegna a cedere all'assuntore del leasing eventuali diritti che le spettano nei confronti del concessionario fornitore.

7. Consegna e ritardo nella presa in consegna

7.1 La consegna del veicolo avviene soltanto dopo che la società di leasing è entrata in possesso di tutti i documenti necessari per il contratto e ha ricevuto la prima rata di leasing nonché un'eventuale cauzione e/o pagamento straordinario. Inoltre, se il contratto di leasing è soggetto alla LCC, la consegna del veicolo avviene solo dopo la scadenza del termine di revoca di 14 giorni previsto per legge (cfr. articolo 16 LCC).

7.2 L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo per conto della società di leasing. L'assuntore del leasing è tenuto a esaminare immediatamente e accuratamente il veicolo nel luogo di consegna concordato per verificarne completezza e regolarità delle condizioni. Anche ai fini della verifica, l'uso del veicolo è ammesso solo nella misura prevista dalla copertura assicurativa. Viene compilato un verbale di consegna del veicolo nel quale devono essere indicati eventuali difetti e parti o accessori mancanti nonché documenti mancanti (ad es. disposizioni di garanzia del costruttore); il verbale deve essere firmato dal concessionario fornitore e dall'assuntore del leasing.

7.3 L'assuntore del leasing è tenuto a concordare con il concessionario fornitore la consegna del veicolo entro otto giorni dalla notifica di messa a disposizione e a prendere in consegna il veicolo al più tardi un mese dopo la ricezione della stessa. Se l'assuntore del leasing viene meno all'obbligo di concordare una data di consegna entro il termine stabilito e/o di eseguirlo entro i termini, la società di leasing può concedergli una proroga di 14 giorni con la sollecitazione ad adempiere al proprio obbligo. Qualora la proroga trascorra senza effetto, la società di leasing può esercitare i propri diritti legali e contrattuali, segnatamente a recedere dal contratto.

7.4 La società di leasing che, in un caso di questo tipo, decida di recedere dal contratto ha la facoltà di chiedere un risarcimento danni per inadempimento del medesimo. Se l'assuntore del leasing non dimostra che il danno è inferiore o la società di leasing che è maggiore, l'assuntore del leasing sarà tenuto a pagare a titolo di risarcimento un importo pari al 15% del prezzo del veicolo (IVA inclusa) corrispondente al valore dell'oggetto indicato nel contratto di leasing, configurazione inclusa.

7.5 Inoltre, l'assuntore del leasing è tenuto a esonerare in ogni caso la società di leasing da qualsiasi danno ovvero a risarcirla per qualsiasi danno derivante dal mancato adempimento del contratto di acquisto stipulato tra la società di leasing e il concessionario fornitore in relazione al veicolo per la mancata presa in consegna dello stesso.

8. Rapporti di proprietà

8.1 Proprietaria del veicolo è la società di leasing, che lo acquisisce dal concessionario fornitore e ne concede l'uso all'assuntore del leasing dietro pagamento di un canone nel periodo di durata del contratto. L'assuntore del leasing è autorizzato a utilizzare il veicolo per scopi privati o commerciali per l'intera durata del leasing ottemperando al disposto del contratto, a condizione di osservare rigorosamente le seguenti disposizioni (cfr. punto 9) e di essere in possesso di una licenza di condurre valida.

8.2 L'assuntore del leasing non è autorizzato a vendere, costituire in pegno, regalare, noleggiare o concedere in leasing il veicolo né a trasferirne la proprietà a scopo di garanzia o a disporne in qualunque altro modo.

8.3 L'assuntore del leasing è tenuto a esonerare il veicolo da eventuali diritti di terzi e a informare immediatamente la società di leasing qualora terze parti rivendichino pretese in relazione al veicolo. L'assuntore del leasing è inoltre tenuto a segnalare immediatamente alle terze parti la proprietà della



società di leasing. L'assuntore del leasing si accolla i costi delle misure volte a impedire l'accesso di terzi al veicolo, a meno che l'accesso non sia causato dalla società di leasing.

8.4 L'aggiunta al veicolo di modifiche, installazioni, verniciature e scritte è consentita solo previo consenso scritto della società di leasing. Tale consenso non sostituisce eventuali autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge applicabili. Nel caso in cui una tale autorizzazione dovesse essere necessaria, l'assuntore del leasing dovrà procurarsela a proprie spese. Alla scadenza del contratto, l'assuntore del leasing si impegna a ripristinare a proprie spese lo stato originario del veicolo, a meno che la società di leasing non vi abbia espressamente rinunciato. Anche in caso di rinuncia, l'assuntore del leasing ha il diritto, alla scadenza del contratto, di rimuovere a proprie spese addizionali e installazioni da lui effettuate, a condizione che venga ripristinato lo stato originario. Eventuali modifiche e installazioni effettuate dall'assuntore del leasing che non siano state rimosse al momento della restituzione del veicolo non giustificano richieste di indennizzo nei confronti della società di leasing, anche se aumentano il valore del veicolo. Nel caso in cui ne riducano il valore, la società di leasing ha diritto a un risarcimento del danno (cfr. punto 17.4). Tutte le addizionali, le installazioni e le scritte diventano di proprietà della società di leasing.

8.5 L'assuntore del leasing deve consentire alla società di leasing di prendere visione in qualsiasi momento di tutti i documenti giustificativi che riceve in relazione all'uso, alla cura, alla manutenzione e alla riparazione del veicolo.

8.6 La società di leasing è autorizzata ad apporre sul veicolo un contrassegno che ne attesti la proprietà (ad es. eCode 178) e a mostrarlo a terzi.

9. Uso consentito

9.1 L'assuntore del leasing si impegna a usare e mantenere il veicolo con cura e riguardo e a garantire che sia trattato in conformità con le istruzioni di utilizzo del costruttore e le disposizioni di garanzia. Il veicolo deve essere trattato con cura nel quadro dell'utilizzo previsto dal contratto e mantenuto sempre in stato idoneo ad assicurare la circolazione ai sensi della legge. In particolare, non deve essere superata la capacità di carico del veicolo.

9.2 L'utilizzo del veicolo per soggiorni di lunga durata (tre mesi o più) all'estero richiede il previo consenso scritto della società di leasing. Qualsiasi utilizzo o trasferimento del veicolo all'estero presuppone che la copertura assicurativa sia integrale secondo le disposizioni della legge e del contratto.

9.3 L'utilizzo per finalità di scuola guida, per il trasporto commerciale di persone, la partecipazione a eventi di guida finalizzati al raggiungimento di una velocità massima («gara»), per prove di guida in preparazione alle gare o per la guida su circuiti motorizzati, anche nel caso in cui non puntino al raggiungimento di una velocità massima (ad es. corse di regolarità, corse turistiche), richiede il previo consenso scritto della società di leasing. È vietato l'utilizzo del veicolo per scopi che violano la legge.

9.4 Con riserva del punto 10.2, l'assuntore del leasing non può cedere il veicolo in uso o sublocarlo a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, senza il consenso scritto della società di leasing. Nei contratti di leasing commerciale i collaboratori e le collaboratrici dell'assuntore del leasing non sono considerati terzi.

10. Obblighi del detentore

10.1 L'assuntore del leasing si registra come detentore a proprie spese. Con il consenso della società di leasing, è possibile nominare come detentore una terza persona

in luogo dell'assuntore del leasing. Tale consenso non è necessario se il contratto di leasing è di tipo commerciale e il veicolo viene immatricolato a nome di un collaboratore o una collaboratrice dell'assuntore del leasing. In ogni caso, l'assuntore del leasing conferma che il soggetto terzo acconsente alla registrazione e conosce e accetta le condizioni contrattuali sull'utilizzo del veicolo, mentre l'assuntore del leasing si impegna anche a dimostrarlo qualora la società di leasing ne faccia richiesta.

10.2 Nel caso di contratti di leasing privati (LCC / non LCC), l'assuntore del leasing può concedere gratuitamente l'uso del veicolo a persone che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che queste siano in possesso di una licenza di condurre valida e offrano una garanzia di guida prudente.

10.3 In questi casi, l'assuntore del leasing è responsabile del comportamento di tali persone come se fosse il proprio.

10.4 L'assuntore del leasing è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi con l'uso e il mantenimento del veicolo (ad es. ai sensi della Legge sulla circolazione stradale, dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale), in particolare al controllo puntuale del veicolo a motore (CVM), nonché ad esonerare la società di leasing qualora venga chiamata a rispondere in relazione ai suddetti obblighi.

11. Ripartizione dei rischi, responsabilità

11.1 L'assuntore del leasing si assume il rischio di deterioramento, perdita, furto, danneggiamento e usura precoce del veicolo, anche se né lui, né i suoi dipendenti, il personale ausiliario o terzi ne sono responsabili o se l'evento si è verificato in modo fortuito, per cause di forza maggiore ecc. Tali eventi non esonerano l'assuntore del leasing dagli obblighi derivanti dal contratto di leasing, in particolare dall'obbligo di pagamento delle rate. In caso di danno totale il contratto di leasing si risolve automaticamente alla fine del mese in cui si è verificato il danno, in caso di furto al momento della ricezione della prestazione assicurativa da parte della società di leasing. Fino a quel momento l'assuntore del leasing è tenuto al pagamento delle rate previste. Il conteggio avviene in base alla data del furto o del danno totale.

11.2 Nei casi indicati al punto 11.1 di cui sopra, l'assuntore del leasing informa immediatamente la società di leasing, descrivendone dettagliatamente le circostanze essenziali. In caso di furto, l'assuntore del leasing è tenuto a denunciarlo immediatamente all'autorità di polizia competente e a comunicare tempestivamente alla società di leasing il numero di riferimento della denuncia nonché tutte le informazioni relative al furto, ivi compresi il nome e gli indirizzi di eventuali testimoni disponibili a rilasciare dichiarazioni sulle circostanze in questione. L'assuntore del leasing è inoltre tenuto a informare immediatamente l'assicuratore in conformità con il disposto del punto 13.2.

11.3 In caso di usurpazione, appropriazione indebita e siffatti eventi, nonché in caso di rifiuto legato all'erogazione di una prestazione da parte dell'assicurazione, il contratto di leasing risulta revocato con effetto immediato. Il conteggio ha luogo secondo il punto 16.2.

12. Manutenzione, riparazione

12.1 Il veicolo deve essere sempre mantenuto in condizioni di regolare funzionamento ed efficienza. Le riparazioni necessarie devono essere effettuate in maniera tempestiva e gli interventi di manutenzione e revisione previsti dal costruttore eseguiti secondo le tempistiche dettate dallo stesso. I relativi costi sono a carico dell'assuntore del leasing.

12.2 L'assuntore del leasing si impegna ad affidare le riparazioni a un'azienda riconosciuta dal costruttore. Lo stesso vale per gli interventi di manutenzione e revisione. Sono considerate aziende riconosciute dal costruttore i concessionari ufficiali autorizzati o altre società di riparazione autorizzate o certificate dal costruttore. In situazioni di emergenza,



qualora non fosse possibile raggiungere un'azienda riconosciuta dal costruttore o le condizioni per raggiungerla fossero improponibili, gli interventi di riparazione potranno essere effettuati presso un'officina di riparazione alternativa, a condizione che questa garantisca un'esecuzione accurata dei lavori, utilizzi ricambi originali o riconosciuti dal costruttore e rispetti le istruzioni per l'uso e la riparazione fornite dal costruttore. In caso di inosservanza di tali direttive, all'assuntore del leasing sarà addebitato l'eventuale mancato guadagno dalla vendita del veicolo.

12.3 I pezzi di ricambio montati e installati nel veicolo divengono di proprietà della società di leasing.

12.4 In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai punti 12.1 e 12.2 da parte dell'assuntore del leasing, decorso un congruo termine di proroga ovvero scaduto il termine della diffida, la società di leasing ha il diritto di adottare le necessarie misure in luogo dell'assuntore del leasing. L'assuntore del leasing sarà tenuto a rimborsare alla società di leasing i relativi costi.

13. Assicurazione, cessione dell'assicurazione, procura processuale

13.1 Salvo accordi scritti divergenti, prima della consegna del veicolo l'assuntore del leasing è tenuto a provvedere a proprie spese alla sottoscrizione di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi e i sinistri connessi con l'utilizzo del veicolo, in particolare a stipulare a proprio nome un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore e un'assicurazione casco totale. Prima della consegna del veicolo e in qualsiasi altro momento ne venga fatta richiesta, l'assuntore del leasing è tenuto a presentare alla società di leasing la prova di una copertura assicurativa sufficiente. Una copertura assicurativa mancante o insufficiente autorizza la società di leasing a risolvere il contratto di leasing (cfr. punto 15.2). In alternativa alla risoluzione del contratto, la società di leasing ha la facoltà, a propria discrezione, di stipulare l'assicurazione necessaria ovvero di pagare i premi dovuti a spese dell'assuntore del leasing.

13.2 In caso di sinistro (ad eccezione di danni di lieve entità che richiedono riparazioni per un importo massimo di CHF 4000.00), l'assuntore del leasing è tenuto a fornire tempestivamente alla società di leasing e all'assicuratore informazioni complete mediante il «Modulo di constatazione amichevole europea in caso d'incidente». L'assuntore del leasing è tenuto in ogni caso a inviare immediatamente alla società di leasing una copia della notifica di sinistro indirizzata all'assicuratore del veicolo o, eventualmente, all'assicuratore del terzo responsabile nei confronti dell'assuntore del leasing, nonché l'eventuale denuncia, e a tenere costantemente informata la società di leasing in merito alla liquidazione del sinistro. L'assuntore del leasing è inoltre tenuto a consegnare alla società di leasing una copia della relativa corrispondenza e a comunicarle il numero di sinistro utilizzato dall'assicuratore del veicolo e dall'assicuratore del terzo responsabile nei confronti dell'assuntore del leasing. Laddove non venga fatta nessuna distinzione esplicita, l'assicuratore del veicolo e l'assicuratore del terzo responsabile nei confronti dell'assuntore del leasing sono di seguito denominati **«assicuratore»**.

13.3 In caso di sinistro, l'assuntore del leasing autorizza la società di leasing a richiedere all'assicuratore del veicolo tutte le informazioni e i documenti relativi al sinistro. L'assuntore del leasing si impegna a collaborare fattivamente per consentire l'adempimento di tale obbligo da parte dell'assicuratore. L'eventuale esercizio della suddetta facoltà da parte della società di leasing non implica il trasferimento della gestione del sinistro da parte della società di leasing.

13.4 Se, trascorsi tre mesi dal sinistro, non è ancora avvenuta la liquidazione, la società di leasing ha la facoltà di addebitare direttamente all'assuntore del leasing una somma pari all'importo del sinistro. La fattura deve essere pagata entro dieci giorni. L'eventuale prestazione assicurativa successivamente erogata viene rimborsata all'assuntore del leasing, previa deduzione delle posizioni ancora aperte.

13.5 L'assuntore del leasing cede alla società di leasing tutte le pretese derivanti dall'assicurazione casco totale, le relative prestazioni assicurative nonché tutti i crediti da lui maturati nei confronti di terzi responsabili e/o derivanti da contratti assicurativi stipulati da terzi in relazione all'oggetto del leasing. La società di leasing è autorizzata a notificare tale **cessione** all'assicurazione inviandole un estratto del contratto di leasing.

13.6 L'assuntore del leasing è autorizzato e obbligato, anche dopo la fine del contratto di leasing, a far valere in sede giudiziale e stragiudiziale tutte le pretese connesse con il veicolo derivanti da un sinistro in nome della società di leasing a proprie spese, ma per conto e sempre dietro pagamento diretto alla società di leasing. Ciò riguarda segnatamente anche le pretese cedute dall'assuntore del leasing alla società di leasing ai sensi del precedente punto 13.5, che tuttavia l'assuntore del leasing fa valere a nome della società di leasing a proprie spese e solo ai fini del pagamento alla società di leasing. La società di leasing conferisce all'assuntore del leasing la necessaria autorizzazione ovvero la procura processuale, riservandosi tuttavia il diritto di revocarla in qualsiasi momento. La suddetta autorizzazione termina con la revoca da parte della società di leasing o nel caso in cui la società di leasing si impegni espressamente nei confronti dell'assuntore del leasing a seguire la gestione del sinistro.

13.7 Qualora l'assuntore del leasing riceva da un assicuratore o da un terzo responsabile nei confronti dell'assuntore del leasing un indennizzo in relazione al veicolo, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la riparazione dello stesso. In caso contrario, l'assuntore del leasing dovrà versarlo alla società di leasing. Prestazioni finalizzate a compensare svalutazioni del veicolo causate da un sinistro (**«diminuzione di valore mercantile»**) spettano sempre alla società di leasing.

13.8 In caso di conteggio per risoluzione anticipata del contratto ai sensi del punto 16, gli indennizzi corrisposti alla società di leasing da parte di un assicuratore o di un terzo responsabile nei confronti dell'assuntore del leasing vengono riconosciuti sul credito vantato nei confronti dell'assuntore del leasing in forza del presente contratto. Tale conteggio non viene effettuato su crediti arretrati relativi a canoni di leasing e prestazioni supplementari. Nella misura in cui i suddetti indennizzi superano l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dell'assuntore del leasing in forza del presente contratto, fatta eccezione per i canoni di leasing arretrati e le prestazioni supplementari, essi spetteranno alla società di leasing. Se l'assuntore del leasing non adempie o adempie solo parzialmente agli obblighi a egli incombenti ai sensi del presente punto 13 oppure fornisce informazioni false, tardive o incomplete, è tenuto a risarcire alla società di leasing tutti i danni e i costi che per essa ne derivano, ivi compresi i costi delle azioni legali (ad es. spese legali e processuali). Restano impregiudicati eventuali altri diritti spettanti alla società di leasing per legge o per contratto.

13.9 Eventuali risarcimenti assicurativi ovvero la rivendicazione di pretese da parte dell'assuntore del leasing nei confronti di terzi responsabili non pregiudicano l'esigibilità degli obblighi di pagamento a carico dell'assuntore del leasing verso la società di leasing. Non comportano un differimento dei diritti della società di leasing, in particolare in relazione a crediti derivanti da una risoluzione anticipata del contratto ai sensi del punto 16.

14. Difetti materiali, cessione di diritti, procura processuale

14.1 L'assuntore del leasing seleziona il veicolo e il concessionario fornitore secondo le disposizioni di cui al punto 2 senza il coinvolgimento della società di leasing. L'assuntore del leasing conferma di essere a conoscenza delle norme legali in materia di garanzia e responsabilità nonché delle disposizioni di garanzia del costruttore del veicolo o del concessionario. Determinante è la garanzia per veicoli nuovi o d'occasione definita nella documentazione di vendita (ad es. documenti di bordo o contratto di vendita).



L'assuntore del leasing conferma di non aver accettato esclusioni di garanzia nei confronti del concessionario fornitore.

14.2 L'assuntore del leasing ha il diritto e l'obbligo di esercitare i diritti derivanti dalla garanzia contrattuale o legale a nome della società di leasing a proprie spese, ma per conto della società di leasing. La società di leasing conferisce all'assuntore del leasing la necessaria autorizzazione o procura processuale, riservandosi tuttavia il diritto di revocarla in qualsiasi momento. Qualora l'assuntore del leasing faccia valere tali diritti nei confronti del concessionario fornitore o di un terzo, sarà tenuto a informarne immediatamente per iscritto la società di leasing.

14.3 Per l'intera durata del contratto di leasing, l'assuntore del leasing si obbliga a segnalare immediatamente, a mezzo raccomandata, al concessionario fornitore o al garante eventuali anomalie di funzionamento e, in particolare, difetti del veicolo. Si obbliga altresì a trasmettere immediatamente alla società di leasing tutta la corrispondenza e a fornirle tempestivamente tutte le informazioni. Qualora l'assuntore del leasing non rispettasse un termine per l'esercizio di diritti derivanti dalla garanzia contrattuale o legale, se ne assumerà le conseguenze e dovrà indennizzare la società di leasing.

14.4 In caso di riduzione del prezzo d'acquisto, le rate di leasing verranno modificate di conseguenza. L'eventuale annullamento del contratto di acquisto con il concessionario fornitore o l'evizione integrale del veicolo determinano la risoluzione del presente contratto. L'assuntore del leasing rimane obbligato al pagamento integrale delle rate di leasing fino al passaggio in giudicato della sentenza o al riconoscimento della richiesta di riduzione o annullamento da parte del fornitore.

14.5 La società di leasing non risponde del tipo di costruzione, della versione e dell'idoneità del veicolo, nonché di vizi giuridici del medesimo o di rivendicazioni derivanti da garanzie di fabbrica o del concessionario. Eventuali errori e difetti riscontrati nel veicolo lasciano impregiudicato l'obbligo dell'assuntore del leasing al pagamento integrale delle rate di leasing alla scadenza. In particolare, l'assuntore del leasing non ha diritto alla risoluzione del contratto di leasing, a una sospensione o riduzione delle rate né a un veicolo sostitutivo o alla restituzione dei costi per un veicolo sostitutivo, poiché nelle rate di leasing non sono inclusi la conservazione, la manutenzione e l'eliminazione dei difetti.

15. Risoluzione anticipata del contratto (disdetta, mora e decesso)

15.1 Se il contratto di leasing è soggetto alla LCC, l'assuntore del leasing può disdire il contratto di leasing per iscritto alla fine del mese civile successivo, la prima volta tuttavia alla fine del terzo mese dall'inizio del periodo di leasing, osservando un termine di preavviso di 30 giorni. Il conteggio viene eseguito in tal caso secondo il punto 16.1. In caso di esercizio del diritto di recesso entro il termine previsto, l'utilizzo del veicolo da parte dell'assuntore del leasing prima della scadenza del periodo di recesso è considerato indebito e l'assuntore del leasing è tenuto a versare alla società di leasing un indennizzo commisurato alla perdita di valore dell'oggetto.

Nei contratti di leasing privati e commerciali non regolati dalla LCC, l'assuntore del leasing non ha diritto alla disdetta durante il periodo di leasing convenuto.

15.2 La società di leasing può rescindere il contratto di leasing senza preavviso per motivi importanti, chiedere la restituzione del veicolo ed effettuare il conteggio in conformità al punto 16.2, in particolare nei seguenti casi:

- a) l'assuntore del leasing utilizza il veicolo in modo eccessivo o illegale (ad es. compie gravi infrazioni della legge sulla circolazione stradale);
- b) Il veicolo viene pignorato, trattenuto, requisito, sequestrato o confiscato.
- c) L'assuntore del leasing viola obblighi sostanziali del presente contratto (ad es. gli accordi relativi all'uso e alla manutenzione del veicolo secondo il punto 9 e 10 e l'obbligo di stipulare

le assicurazioni necessarie secondo il punto 13.1).

d) L'assuntore del leasing diventa insolvente, viene aperta una procedura fallimentare, viene presentata una richiesta di moratoria concordataria o la situazione economica dell'assuntore del leasing compromette in altro modo i diritti della società di leasing.

e) L'assuntore del leasing trasferisce il proprio domicilio / la sede all'estero.

f) Sussistono motivi che rendono irragionevole la prosecuzione della collaborazione, come per esempio sospetti in relazione a: riciclaggio di denaro, frode, finanziamento del terrorismo, violazione di sanzioni e di altre disposizioni giuridiche o normative.

g) L'assuntore del leasing non fornisce le garanzie convenute.

15.3 Se il contratto di leasing è regolato dalla LCC, la società di leasing può altresì recedere dal contratto qualora l'assuntore del leasing sia in arretrato con il pagamento di oltre tre rate di leasing. Se il contratto di leasing non è regolato dalla LCC e l'assuntore del leasing è in arretrato con una rata, la società di leasing può concedergli una proroga di 10 giorni e recedere dal contratto alla scadenza infruttuosa di tale termine. Il conteggio ha luogo secondo il punto 16.

15.4 In caso di decesso dell'assuntore del leasing, il contratto viene risolto e il conteggio finale effettuato come da punto 16.2. Tuttavia, su richiesta degli eredi, la società di leasing è disposta a verificare la prosecuzione del contratto con loro.

15.5 In caso di disdetta, è dovuto l'importo di riacquisto conformemente al punto 16.3.

16. Conteggio in caso di risoluzione anticipata del contratto

16.1 Se il contratto di leasing è soggetto alla LCC e viene risolto anticipatamente dall'assuntore del leasing ai sensi del punto 15.1 o ha luogo una risoluzione anticipata del contratto conformemente ai punti 15.2, 15.3 o 15.4 nel quadro della LCC, si procede con il conteggio in base alle disposizioni contenute nel contratto di leasing relativamente al ricalcolo della rata di leasing per il caso di risoluzione anticipata del contratto secondo la tabella dei valori residui. Vengono conteggiati separatamente, in particolare, eventuali chilometri aggiuntivi, costi di rimessa a punto (inclusi i costi del perito) e altri costi legati alla restituzione / al recupero del veicolo. La società di leasing può scegliere di effettuare il conteggio in base al punto 16.2 se risulta più conveniente per l'assuntore del leasing.

16.2 Se il contratto di leasing non è soggetto alla LCC, la società di leasing può effettuare il conteggio a propria discrezione.

16.3 La società di leasing si riserva espressamente il diritto di rivendicare nei confronti dell'assuntore del leasing qualsiasi ulteriore danno arrecato.

17. Restituzione del veicolo

17.1 Alla cessazione del contratto di leasing, l'assuntore del leasing è tenuto a restituire immediatamente al concessionario fornitore o al soggetto designato dalla società di leasing, a proprie spese e rischio, il veicolo pulito nelle condizioni specificate dal contratto, unitamente a tutte le chiavi, a tutta la documentazione ricevuta (ad es. libretto di circolazione, libretto del servizio clienti) e agli accessori (incluse installazioni e addizioni apportate all'oggetto). In caso di fornitura di pneumatici da parte della società di leasing, alla fine del contratto gli pneumatici invernali / estivi non montati dovranno essere restituiti unitamente al veicolo in leasing senza necessità di previa richiesta.

17.2 Al momento della restituzione, insieme al concessionario che provvede al ritiro del veicolo verrà predisposto un verbale congiunto sullo stato d'uso del veicolo che sarà firmato dall'assuntore del leasing e dalla società di leasing oppure dal concessionario fornitore / da un soggetto terzo da questa autorizzato. Qualora l'assuntore del leasing non sia d'accordo con quanto riportato nel verbale, dovrà specificarlo per iscritto nel documento stesso oppure segnalarlo alla società di leasing entro cinque giorni a mezzo lettera raccomandata.



17.3 Se l'assuntore del leasing restituisce il veicolo senza previo accordo o al di fuori degli orari di apertura presso il concessionario fornitore, il relativo verbale sullo stato d'uso del veicolo è considerato autorizzato dall'assuntore del leasing.

17.4 Qualora il veicolo risulti deprezzato a causa di danni, eccessiva usura, installazioni e addizioni o accessori mancanti, l'assuntore del leasing sarà tenuto a risarcire tale riduzione di valore. Non si tiene conto della normale usura. L'assuntore del leasing risponde inoltre di un'eventuale riduzione del valore qualora non abbia fatto eseguire i servizi di manutenzione ai sensi del punto 12.2 presso un concessionario ufficiale autorizzato.

17.5 In caso di controversie relative al conteggio delle riparazioni, degli interventi di ripristino o del deprezzamento, su richiesta dell'assuntore del leasing e a sue spese, la società di leasing nomina un perito neutrale che si occuperà di eseguire una valutazione e di motivarla. Le parti si obbligano a riconoscere la valutazione del perito come perizia arbitrale.

17.6 Qualora violi gli obblighi di restituzione del veicolo nei tempi pattuiti, l'assuntore del leasing è tenuto a corrispondere al giorno un risarcimento per il periodo intercorso fra il termine di riconsegna previsto inizialmente e la riconsegna effettiva pari a un trentesimo dei canoni di leasing convenuti contrattualmente o aumentati retroattivamente. È inoltre tenuto all'adempimento dei restanti obblighi concordati nel presente contratto, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa. Si esclude un eventuale diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo in relazione a qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della società di leasing.

17.7 Se l'assuntore del leasing non restituisce il veicolo nei tempi indicati, la società di leasing ha diritto di prelevare il veicolo dal luogo in cui si trova a spese dell'assuntore del leasing, senza bisogno di un ordine del giudice, né di un deposito. Il personale della società di leasing o i terzi dalla stessa incaricati sono autorizzati ad accedere alla proprietà o allo stabile in cui si trova il veicolo al fine di prelevarlo. La società di leasing è autorizzata ad addebitare all'assuntore del leasing tutti i costi derivanti dal prelievo del veicolo, con un importo minimo pari all'ammontare indicato al punto 4.7.

17.8 Qualora l'assuntore del leasing violi l'obbligo di restituzione del veicolo, la società di leasing che provvede al ritiro incaricherà un esperto di veicoli neutrale della stesura di una perizia che andrà a sostituire il verbale di restituzione e stato d'uso del veicolo e sarà considerata come approvata dall'assuntore del leasing. I costi del perito saranno a carico dell'assuntore del leasing. Si applicano inoltre le condizioni di restituzione di cui ai punti 17.1, 17.4, 17.6 e 17.7 pertinenti.

17.9 Se il contratto viene risolto anticipatamente, verrà effettuata in ogni caso una perizia da parte di un esperto di veicoli competente e neutrale incaricato dalla società di leasing. Si applica per analogia il punto 17.5. Si applicano inoltre le condizioni di restituzione di cui ai punti 17.1, 17.3, 17.4, 17.6 e 17.7 applicabili.

18. Servizi

18.1 Nel contratto di leasing saranno indicati eventuali prestazioni e servizi convenuti in aggiunta al finanziamento. L'importo fisso mensile concordato per la loro prestazione va pagato mensilmente in via anticipata alla società di leasing.

18.2 L'acquisto di tali prestazioni e servizi aggiuntivi è consentito al massimo fino al termine del contratto e a concorrenza del chilometraggio convenuto contrattualmente o, se del caso, fino alla risoluzione anticipata del contratto di leasing.

18.3 Alla scadenza del contratto non ha luogo alcun conteggio finale dei servizi concordati contrattualmente. In particolare, non ha luogo alcun rimborso delle prestazioni o dei servizi

non utilizzati al termine del contratto o con risoluzione anticipata dello stesso (ad es. minor numero di chilometri percorsi, pneumatici non utilizzati, minor necessità di mobilità sostitutiva ecc.). Alla scadenza del contratto o alla sua risoluzione anticipata, la società di leasing addebita tuttavia all'assuntore del leasing tutte le prestazioni fruite che eccedono le prestazioni previste dal contratto, fatta eccezione per eventuali altri accordi scritti convenuti tra le parti.

19. Responsabilità della società di leasing

Entro i limiti previsti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità della società di leasing per qualsiasi danno diretto o indiretto occorso al veicolo in connessione con il suo funzionamento e utilizzo, espressamente anche in caso di violazione delle norme di sicurezza del prodotto.

20. Compensazione, diritto di ritenzione

20.1 L'assuntore del leasing può compensare con i crediti della società di leasing esclusivamente contropretese non contestate o legalmente accertate.

20.2 Qualora le parti abbiano stipulato più contratti, la società di leasing è autorizzata a compensare i propri crediti, compresi quelli derivanti da un diritto ceduto, con crediti dell'assuntore del leasing derivanti da un altro contratto. Inoltre, la società di leasing ha la facoltà di utilizzare le garanzie a destinazione non vincolata costituite su un altro contratto per i crediti derivanti dal presente contratto di leasing.

21. Protezione dei dati

21.1 La società di leasing rinvia espressamente l'assuntore del leasing alla propria dichiarazione sulla protezione dei dati (www.porsche.ch/pfs-datenschutz) per informazioni sui dati personali che raccoglie, sulle finalità del trattamento, sulla trasmissione dei dati (a chi e in quali Paesi), sui diritti spettanti all'assuntore del leasing e sui recapiti cui rivolgere eventuali domande sulla protezione dei dati.

21.2 Con la presentazione della richiesta, l'assuntore del leasing ha autorizzato la società di leasing, in sede di esame della richiesta di leasing e nel corso del periodo di validità del relativo contratto, a richiedere presso autorità, partner contrattuali, agenzie per informazioni economiche ecc. informazioni per accertarne la solvibilità e il merito creditizio, segnatamente a procurarsi tutte le informazioni sul conto dell'assuntore del leasing e di terzi (ad es. coniuge, persone fisiche autorizzate alla firma, soci od organi), se rilevanti ai fini del budget, che possano risultare pertinenti in sede di esame della richiesta o nel periodo di validità del contratto di leasing, presso i seguenti soggetti: enti pubblici, la Posta Svizzera, il datore di lavoro, la Centrale d'informazione del credito (ZEK), la Centrale d'informazione per il credito al consumo (CICO) e altre agenzie d'informazioni economiche nazionali ed estere (come CRIF o Schufa). L'assuntore del leasing autorizza altresì la società di leasing a segnalare alla ZEK, alla CICO e al concessionario fornitore la stipula di contratti di leasing, gli eventuali rifiuti alla stipula o la risoluzione di contratti di leasing così come i ritardi nel pagamento e/o il peggioramento della solvibilità dell'assuntore del leasing (o di persone terze) in relazione ai contratti di leasing con la società di leasing. A tal fine, nel quadro della presentazione della richiesta, l'assuntore del leasing ha esonerato questi soggetti dal segreto d'ufficio, postale e commerciale; eventuali blocchi dei dati disposti dall'assuntore del leasing presso tali soggetti si considerano revocati definitivamente a favore della società di leasing.

21.3 Con la presentazione della richiesta, l'assuntore del leasing ha preso atto del fatto che la centrale ZEK e la centrale IKO informano su richiesta le società di leasing e gli istituti di credito ad esse collegati in caso di nuova richiesta di leasing o credito in merito agli obblighi di leasing e crediti esistenti e tali dati vengono trasmessi al CRIF e utilizzati dalla società di leasing sulla base di un processo decisionale automatizzato per valutare la solidità finanziaria delle persone.



21.4 Con la presentazione della domanda, l'assuntore del leasing ha preso atto del fatto che, in determinati casi, l'autorizzazione o il rifiuto nonché l'estensione di domande di leasing avvengono sulla scorta di una singola decisione automatizzata. Su richiesta, l'assuntore del leasing può presentare il proprio punto di vista e chiedere che la singola decisione automatizzata venga riesaminata da una persona fisica.

21.5 Nel quadro della presentazione della richiesta, l'assuntore del leasing ha preso atto, ha accettato e continua ad accettare che la società di leasing, nell'ambito dei primi contatti, durante la relazione commerciale e dopo la scadenza del contratto in caso di proroga, conceda ai terzi coinvolti nella stipula o nell'esecuzione del presente contratto (ad es. concessionario fornitore) e alle sue affiliate l'accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto commerciale e ai profili cliente redatti su di lui nonché che i dati stessi possano essere trattati da parte di tali soggetti sotto la propria responsabilità conformemente alla loro dichiarazione sulla protezione dei dati. Inoltre, l'assuntore del leasing acconsente alla trasmissione in modalità elettronica alla società di leasing dei documenti contrattuali e delle copie dei documenti di identità realizzati da tali soggetti terzi e viceversa.

21.6 L'assuntore del leasing acconsente alla comunicazione mediante tecnologie di comunicazione elettroniche (come le e-mail non crittografate, gli SMS, Internet, il portale di leasing e simili). Di norma, i canali di comunicazione elettronici non sono protetti contro l'accesso da parte di terzi non autorizzati e pertanto comportano dei rischi (cyber risk), come ad esempio la mancanza di riservatezza, la manipolazione del contenuto e dei dati del mittente, errori di invio, ritardi, virus ecc. La società di leasing declina qualsiasi responsabilità per danni correlati alla comunicazione elettronica, salvo comportamenti sbagliati da parte della stessa.

21.7 La società di leasing può esternalizzare, totalmente o parzialmente, verso terzi o verso proprie aziende affiliate determinati servizi, in particolare nell'ambito del marketing, della ricerca di mercato e della creazione di profili cliente, del calcolo dei rischi legati al leasing, al credito e di mercato rilevanti ai fini commerciali nonché della gestione del rapporto di leasing (ad es. gestione di richieste e contratti, corrispondenza, controllo delle fatture per i servizi, procedure di messa in mora e procedimenti esecutivi).

21.8 Qualora i dati personali vengano trasmessi in un Paese che non dispone di un adeguato livello di protezione dei dati, la società di leasing assicura, con adeguate garanzie (in particolare clausole standard di protezione dei dati), un livello di protezione adeguato o si poggia sulle eccezioni previste dalla legge (in particolare il consenso esplicito delle persone interessate o un nesso diretto con la stipula o l'esecuzione di un contratto).

22. Trasferimento del contratto di leasing o dei diritti e degli obblighi derivanti dal medesimo

22.1 L'assuntore del leasing riconosce che la società di leasing ha la facoltà di trasferire o cedere, in tutto o in parte, a terzi in Svizzera o all'estero l'intero rapporto contrattuale con tutte le garanzie e i diritti accessori, ad esempio a scopo di cartolarizzazione o esternalizzazione. Resta salvo il diritto di ulteriore trasferimento o di ritrasferimento del contratto. La società di leasing ha la facoltà di consentire in qualsiasi momento a terzi e ad altri soggetti coinvolti, come agenzie di rating e società fiduciarie, di accedere alle informazioni relative al rapporto contrattuale; tali soggetti sono tenuti a mantenere la riservatezza. Inoltre, la società di leasing ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente rapporto contrattuale ai fini della riscossione.

22.2 Il soggetto terzo che acquisisce il contratto di leasing vi subentra assumendone tutti i diritti e gli obblighi, gestendolo al posto della società di leasing così come gli è pervenuto, ovvero anche con

i debiti esistenti in quel momento. Resta salvo il diritto di ulteriore trasferimento, di ritrasferimento ovvero di cessione del contratto.

22.3 L'assuntore del leasing accetta che la società di leasing e il soggetto terzo possano scegliere un diritto diverso da quello svizzero ai fini della cessione, della costituzione in pegno e/o del trasferimento del contratto.

22.4 Entrambe le parti si impegnano a fornire, a seguito di una prima richiesta avanzata dall'altra parte, tutti gli eventuali chiarimenti ulteriormente necessari e/o a intraprendere tempestivamente tutte le eventuali azioni ulteriormente necessarie, segnatamente anche quelle previste nei confronti dell'ufficio della circolazione, ai fini di un trasferimento del contratto, cessione o costituzione in pegno di diritti.

23. Portale di leasing

Con riferimento all'utilizzo dell'area del portale di leasing della società di leasing riservata al login, questa segnala espressamente all'assuntore del leasing le indicazioni legali valide anche per detta area (www.porsche.com/swiss/it/legal-notice/) e declina qualsiasi responsabilità derivante dal relativo utilizzo.

24. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione

24.1 L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare tempestivamente alla società di leasing a mezzo lettera raccomandata eventuali casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo, così come l'eventuale avvio di una procedura fallimentare a suo carico, nonché a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti o all'autorità di istruzione penale che il veicolo è di proprietà della società di leasing.

L'assuntore del leasing si impegna espressamente a rinunciare ai propri diritti di ritenzione, a riconoscere la proprietà della società di leasing per l'intera durata del contratto e, in caso di ritenzione, a informare i locatori di immobili privati o aziendali in merito alla proprietà in capo alla società di leasing.

24.2 Una volta appreso di un'imminente requisizione del veicolo, l'assuntore del leasing è tenuto a informare immediatamente la società di leasing per iscritto. L'assuntore del leasing si accolla i costi sostenuti dalla società di leasing per la rivendicazione della proprietà del veicolo.

24.3 L'assuntore del leasing autorizza per iscritto e in conformità al diritto svizzero e internazionale applicabile il conducente del veicolo a guidarlo nelle operazioni commerciali transfrontaliere. L'autorizzazione disciplina e conferma i rapporti di proprietà ai sensi del punto 8.

25. Disposizioni generali

25.1 Il luogo di esecuzione è Risch-Rotkreuz.

25.2 Il contratto è soggetto al diritto svizzero.

25.3 Foro competente per eventuali controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale è la sede della società di leasing.

La società di leasing si riserva tuttavia il diritto di ricorrere alle vie legali anche a Zurigo o presso la sede della parte contraente convenuta. Sono esclusi i casi in cui sono previsti fori competenti obbligatori.

25.4 L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare senza previa richiesta e per iscritto alla società di leasing tutte le variazioni rilevanti ai fini del contratto di leasing. Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere comunicate con almeno 14 giorni di anticipo. Inoltre, l'assuntore del leasing è tenuto a comunicare senza indugio alla società di leasing qualsiasi cambiamento di assicurazione e qualsiasi variazione dei dati personali, in particolare di nome e nazionalità.



Qualora il tentativo di recapito di una comunicazione di disdetta o recesso, di un sollecito o di altra fattispecie all'ultimo indirizzo indicato alla società di leasing dall'assuntore del leasing non vada a buon fine, perché quest'ultimo ha ommesso di comunicare alla società di leasing l'abbandono del precedente domicilio e/o attività commerciale e il trasferimento del domicilio / dell'attività commerciale a un nuovo indirizzo, l'assuntore del leasing non potrà appellarsi alla mancata ricezione della comunicazione di disdetta e/o del sollecito. Lo stesso vale se l'assuntore del leasing rifiuta di accettare la suddetta comunicazione. In questi casi, la disdetta e il sollecito hanno efficacia dalla data del tentativo di recapito.

25.5 Pretese, altri diritti e obblighi dell'assuntore del leasing derivanti dal presente contratto di leasing possono essere ceduti o trasferiti a terzi solo previo consenso scritto della società di leasing. La società di leasing ha la facoltà di trasferire a terzi diritti e pretese che gli spettano in relazione al contratto di leasing e/o al veicolo, in particolare per scopi di rifinanziamento, e di detenerli per loro a titolo fiduciario. La suddetta autorizzazione si applica solo se il trasferimento di diritti e pretese non pregiudica l'esecuzione del contratto di leasing.

25.6 L'assuntore del leasing si impegna a supportare la società di leasing nel rispetto delle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro, in particolare a rispondere alle eventuali domande in tal senso poste dalla società di leasing e a fornirle i relativi documenti e atti. L'assuntore del leasing è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge a lui applicabili (incluse le leggi fiscali) e si impegna a rispettarle in ogni momento.

25.7 Il contratto è redatto in triplice copia. Una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte e al concessionario fornitore.

25.8 Se il contratto di leasing non è regolato dalla LCC, la società di leasing ha la facoltà di modificare le condizioni e le condizioni generali di leasing in qualsiasi momento. Le modifiche sono da considerarsi approvate in assenza di un'opposizione scritta inviata dall'assuntore del leasing alla società di leasing entro quattro settimane dall'invio, dalla pubblicazione o dalla comunicazione della modifica al medesimo in altra modalità idonea. La versione in corso di validità può essere consultata in qualsiasi momento sul sito web di Porsche Financial Services Svizzera SA (porsche.ch/pfs-agb).